

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - **Deliberazione n. 69 del 5 febbraio 2010 – Piano Regionale Attività Estrattive e divieto di cavazione di nuovi esercizi di cava nei siti di interesse comunitario (SIC) e proposti (pSIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione (ZSC).**

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 della L.R. 54/85 modificato dall'art. 1 della L.R. 17/95, prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);
- con l'Ordinanza del TAR Campania, Napoli, I Sezione n. 719 del 18/05/2005, l'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi e Sport è stato nominato Commissario per l'approvazione del P.R.A.E.;
- il Commissario ad Acta, con propria Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 pubblicata sul BURC n. 27 del 19/06/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Regione Campania unitamente agli atti ed agli elaborati grafici riportati nell'allegato "A" della stessa Ordinanza;
- con successiva Ordinanza n. 12 del 6/7/2006 dello stesso Commissario ad Acta sono state apportate rettifiche e correttivi della predetta Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 ed alle Norme di Attuazione del P.R.A.E.;
- il vigente P.R.A.E. è lo strumento di disciplina delle attività estrattive in Regione Campania;

CONSIDERATO CHE:

- il P.R.A.E. è stato oggetto di diverse impugnative innanzi al T.A.R. per la Campania;
- tutte le sentenze pronunciate dal T.A.R. per la Campania, che hanno disposto l'annullamento per vizi procedurali dei provvedimenti inerenti il P.R.A.E., sono state appellate dalla Regione Campania;
- a seguito delle ordinanze di sospensione degli effetti delle sentenze di primo grado emanate dal Consiglio di Stato, la Regione Campania ha provveduto ad attivare le garanzie partecipative per le amministrazioni coinvolte dall'applicazione del P.R.A.E.;
- con DGRC nn. 490, 491, 492, 493 del 20/03/2009 la Giunta Regionale della Campania ha recepito le istanze rappresentate dagli Enti Locali;
- alcune amministrazioni coinvolte dall'applicazione del P.R.A.E. hanno, pertanto, rinunciato agli effetti delle sentenze di primo grado determinando l'improcedibilità dei giudizi di appello per sopravvenuta carenza di interesse;
- con ricorso (R.G. 5978/2006) innanzi al T.A.R. per la Campania, il World Wildlife Fund (WWF) ha chiesto l'annullamento del P.R.A.E. lamentando che: a) le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Estrattivo consentirebbero l'esercizio delle attività estrattive anche nelle aree vincolate ed in particolar modo nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS); b) il P.R.A.E. non sarebbe stato sottoposto al procedimento di valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 DPR 8 settembre 1997 n. 375;
- con sentenza della I sezione del T.A.R. per la Campania, Napoli, n. 682 dell'11/02/2008 è stato accolto il ricorso proposto dal World Wildlife Fund (WWF) avverso le NTA del P.R.A.E.;
- secondo la sentenza della I sezione T.A.R. Campania, Napoli, n. 682/2008, appellata dalla Regione Campania innanzi al Consiglio di Stato (con ricorso R.G. 4671/2008), *le norme tecniche di attuazione, sia pure previo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, consentono l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree vincolate ivi compresi i siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale (...); le norme tecniche di attuazione del P.R.A.E., dunque non hanno, infine, tenuto fermo il principio cardine dell'esclusione dalla coltivazione delle aree comunque vincolate, richiamato nella relazione generale e nelle linee guida del P.R.A.E. come fondamento della compatibilità del piano con i vincoli sopravvenuti da conseguirsi attraverso la prevalenza, sulla cartografia non aggiornata dalla prescrizione che vieta la coltivazione nelle aree vincolate*;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. individuano puntualmente le aree escluse dalle attività estrattive nonché i diversi ambiti nei quali è possibile continuare l'attività estrattiva fino al completamento degli interventi autorizzati ovvero, nei casi previsti, fino all'attivazione dei comparti sulla scorta della progettazione autorizzata;
- il primo comma dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. rubricato "Aree escluse dall'esercizio delle attività estrattive" vieta l'esercizio delle attività estrattive:
 - a) in tutte le aree soggette a vincolo paesistico ed archeologico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 42/2004 e s.m. e i.; b) nei parchi e nelle aree naturali protette, istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali oltre che nelle aree soggette all'uso civico e già disciplinate dalla L.R. 17 marzo 1981 n. 11 e s.m.i.; c), d), e); f) omissis; g) nei siti di interesse comunitario (S.I.C.), nelle zone di protezione sociale (Z.P.S.); h) nelle aree caratterizzate da una morfologia carsica con evidenti indizi superficiali di processi carsici in atto; i), j) omissis;
- il secondo comma dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. prevede altresì che: *Nelle aree interessate dai vincoli ricompresi nell'elenco che precede e da ulteriori vincoli, l'attività estrattiva, ove consentita dalla normativa del P.R.A.E. nelle aree perimetrate, è soggetta al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Ove non rappresentati o non sufficientemente definiti in termini cartografici, gli ambiti territoriali dei vincoli sono individuati dall'autorità predetta a scala di progetto, in sede di istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione e/o concessione;*
- le Aree perimetrate nelle quali è ammessa in astratto l'attività estrattiva ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sono quelle tassativamente indicate nell'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. ovvero: le Aree suscettibili di nuove estrazioni, le Aree di riserva, le Aree di crisi, le Zone critiche; le Aree di particolare attenzione ambientale (APA) e le Zone altamente Critiche (ZAC);
- per principio pianificatorio del PRAE, le Aree Suscettibili di Nuove Estrazioni e di Riserva sono perimetrate in modo da escludere gli ambiti territoriali comprendenti le zone definite come pSIC, SIC, ZPS e ZSC;
- per i restanti ambiti previsti dal PRAE [Aree di crisi, Zone critiche; Aree di particolare attenzione ambientale (APA) e Zone altamente Critiche (ZAC)] è consentita la continuazione dei lavori, delle cave esistenti la cui attività è ultraventennale, in precedenza già oggetto di autorizzazione, ancorché ricadenti in tali contesti vincolati, a meno di prescrizioni specifiche della normativa assunta dall'Autorità all'uopo preposta, al fine di assicurare gli obbligatori lavori di ricomposizione ambientale, prevedendo altresì, se non già intervenuta, la Valutazione di Incidenza come, tra l'altro, disposto con la delibera di Giunta regionale n. 421 del 12/03/2004 avente ad oggetto "Disciplinare delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Screening, "Sentito", Valutazione Ambientale Strategica";
- le Norme di Attuazione confermano all'art. 5 comma 6, come fondamento della compatibilità del PRAE con i vincoli sopravvenuti, la prevalenza della prescrizione che vieta la coltivazione di cava nelle aree vincolate;
- la successiva pianificazione regionale attuativa, approvata con DGRC n. 323/07 (perimetrazione provvisoria dei comparti estrattivi) conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida del P.R.A.E., e di quanto disposto dall'art. 5 comma 6 delle N.T.A., ha inteso confermare l'esclusione dell'attività estrattiva dalle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS disponendo che *i comparti sono da perimetrare al netto delle aree di eventuali cave attive da ricomprendere nel comparto e delle aree vincolate di cui all'art. 7- comma 1 – delle NTA;*
- a seguito della prima perimetrazione provvisoria dei comparti estrattivi sono state adottate le perimetrazioni definitive degli stessi con le deliberazioni di giunta regionali n. 490, 491, 492, 493 e 494 tutte del 20 marzo 2009;

POSTO DUNQUE CHE:

- le Aree perimetrate nelle quali è ammessa in astratto l'attività cavatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sono quelle tassativamente indicate nell'art. 3 delle NTA come sopra evidenziato;
- tra le dette Aree Suscettibili di Nuova Estrazione e di Riserva non figurano le aree pSIC, SIC, né le Aree ZSC e ZPS;

- stante le considerazioni di cui innanzi dalla lettura delle norme tecniche di attuazione del P.R.A.E. e della DGRC n. 323/07 di perimetrazione dei comparti estrattivi, emerge con evidenza l'impossibilità di esercitare l'attività estrattiva nelle aree SIC e ZPS;

VALUTATO ALTRESI' CHE:

- per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 7 della direttiva 92/43/CEE sono sottoposti alla valutazione di incidenza esclusivamente i piani o i progetti che possono avere incidenza significativa sulle aree in questione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- il PRAE, quale atto di programmazione generale, esclude con immediatezza la coltivabilità di nuovi ambiti del territorio regionale e, quindi, la realizzabilità di comparti estrattivi in cui possano ricadere le zone pSIC, SIC, ZPS e ZSC con la conseguente impossibilità di ritenere tale piano rientrante nell'ambito di applicazione del procedimento di valutazione di incidenza previsto dal D.P.R. n. 357/1997;
- l'atto che individua con immediatezza i comparti estrattivi è la DGRC n. 323/2007 e le successive n. 490, 491, 492, 493 e 494 tutte del 20 marzo 2009;
- il P.R.A.E., pertanto, in considerazione dell'esclusione dell'attività estrattiva dalle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS e della disposizione di sottoporre, ove necessario, alla prevista valutazione di incidenza le attività estrattive già in atto al fine di assicurare l'esecuzione e/o il completamento degli obbligatori lavori di ricomposizione ambientale a chiusura delle predette attività, non raggiunge quella significatività dell'incidenza richiesta per la necessaria applicazione del procedimento di valutazione previsto dall'art. 5 del DPR 357/1997;

PRESO ATTO CHE:

- in data 22/05/2009 con DGRC n. 992 la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per la redazione e l'aggiornamento in variante al P.R.A.E. ai sensi dell'art. 2 della L.R. 54/85 mediante la quale si è riscontrata l'esigenza di una revisione ed un aggiornamento delle NTA e della cartografia nonché sono state previste ulteriori misure di mitigazione ambientale;
- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 bis della L.R. 54/85, come modificato ed integrato dalla L.R. 17/95, è stata emanata la direttiva congiunta tra il Settore Cave ed il Settore Tutela dell'Ambiente, prot. 1000353 del 18/11/2009, avente ad oggetto "*indirizzi operativi e procedure amministrative per la presentazione delle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza (V.I.) per i progetti inerenti le attività estrattive*" che integralmente recepisce gli indirizzi di cui innanzi dettati dal PRAE;

RITENUTO PERTANTO:

- di dover conferire, mediante atto di Giunta, certezza alla materia in oggetto fugando ogni dubbio sulla corretta interpretazione della normativa e l'impossibilità di esercitare attività estrattiva nelle aree vincolate;
- di dover a tanto provvedere sia enunciando testualmente in conformità degli indirizzi del PRAE il divieto di cavazione di nuovi esercizi di cava, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 7 delle NTA del PRAE, nei proposti siti di interesse comunitario (pSIC), nei siti di interesse comunitario (SIC), nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione ZSC e sia recependo la direttiva resa in modo congiunto dal Settore Cave e Settore Tutela dell'Ambiente di cui innanzi resa ai sensi della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- di dover specificare che il PRAE, quale atto di programmazione generale, esclude con immediatezza la coltivabilità di nuovi ambiti del territorio regionale e, quindi, la realizzabilità di comparti estrattivi in cui possano ricadere le zone pSIC, SIC, ZPS e ZSC;
- che tali circostanze, fatta salva ove necessaria la valutazione di incidenza sulle attività estrattive già in atto, fanno ritenere non significativa l'incidenza del PRAE sugli obiettivi di conservazione dei pSIC, dei SIC, delle ZPS e delle ZSC, e quindi non applicabile ad esso il procedimento di valutazione di incidenza previsto dall'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i..

VISTO:

- le LL.RR. 13/12/1985 n. 54, e 13/04/1995 n. 17;

- la direttiva 92/43/CEE;
- il Piano Regionale delle Attività Estrattive;
- il DPR 357/1997;
- la DGRC n. 323/2007;
- la DGRC n. 992/2009;
- la direttiva congiunta del Settore Cave e del Settore Tutela dell'Ambiente;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di dover conferire, mediante atto di Giunta, certezza alla materia in oggetto fugando i dubbi interpretativi sorti in ordine alla impossibilità di esercitare attività estrattiva nelle aree vincolate del P.R.A.E.;
- di dover a tanto provvedere sia enunciando testualmente il divieto di cavazione di nuovi esercizi di cava, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 7 delle NTA del PRAE, nei siti di interesse comunitario (SIC) o proposti (pSIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciale di conservazione (ZSC), sia recependo integralmente la direttiva resa, ai sensi dell'art. 38 bis della L.R. 54/85 e s.m.i., in modo congiunto dal Settore Cave e Settore Tutela dell'Ambiente, prot. 1000353 del 18/11/2009;
- di dover specificare che il PRAE, quale atto di programmazione generale, esclude con immediatezza la coltivabilità di nuovi ambiti del territorio regionale e, quindi, la realizzabilità di comparti estrattivi in cui possano ricadere le zone pSIC, SIC, ZPS e ZSC;
- che tali circostanze, fatta salva ove necessaria la valutazione di incidenza sulle attività estrattive già in atto, fanno ritenere non significativa l'incidenza del PRAE sugli obiettivi di conservazione dei pSIC, dei SIC, delle ZPS e delle ZSC, e quindi non applicabile ad esso il procedimento di valutazione di incidenza previsto dall'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i..
- di inviare il presente provvedimento:
 - all'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, ai Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche;
 - ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento 04 – 05 - 15;
 - al Settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. ed all'inserimento sul sito web della Regione nella pagina dell'Assessore ai LL.PP..

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino